



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca  
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro

Al Capo di Gabinetto

Dott. Alessandro FUSACCHIA

**SEDE**

**OGGETTO:** Parere su Fondo di Finanziamento Ordinario delle università per l'anno 2014.

Adunanza del 24/9/2014

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Vista la nota del Capo di Gabinetto, prot. n. 0025283 del 10.09.2014, con la quale si richiede il parere sullo schema di decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2014;

Visto lo schema di decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2014;

Visto il proprio precedente parere del 27/3/2013;

Sentiti i Relatori;

Ribadisce che il quadro di costante e progressiva riduzione del complesso delle risorse finanziarie e umane condurrà il sistema universitario italiano ad una crisi irreversibile, in conseguenza della quale gli Atenei e le comunità accademiche non saranno più in condizione di assolvere i propri compiti istituzionali, di procedere alla formazione delle giovani generazioni, di promuovere la ricerca scientifica e di contribuire al contempo allo sviluppo e alla diffusione della cultura, valore costituzionalmente elevato a principio fondamentale della nostra Repubblica;

Esprime forti riserve circa l'assenza di informazioni sul metodo del «costo standard unitario di formazione per studente in corso» quale parametro per l'attribuzione di parte del FFO, circostanza che non consente un pieno esercizio dell'attività consultiva di competenza e ritiene pertanto di dover sospendere ogni giudizio di merito;

Ciò premesso,

**FORMULA IL SEGUENTE PARERE:**

- rileva che lo stanziamento complessivo del 2014 è sostanzialmente invariato rispetto al 2013, per quanto la comparazione tra i due schemi non sia direttamente realizzabile (a causa della diversa distribuzione

degli interventi e dell'incorporazione nel FFO delle assegnazioni del «Fondo per il merito» e delle borse *post lauream*);

- ritiene che la definizione della quota «premiata» al 18%, superiore al limite minimo di legge del 16% previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, potrebbe esporre il sistema a scompensi legati ad un ancora imperfetto sistema di indicatori e ad un complessivo sottofinanziamento delle Università;
- valuta positivamente l'attenuazione al 3,5% della massima riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario spettante a ciascuna Università;
- valuta negativamente l'assenza di un limite superiore in caso di aumento dell'assegnazione, in quanto ciò, in mancanza di dati su eventuali simulazioni di processo, può determinare effetti difficilmente valutabili;
- sottolinea che l'uso dei dati relativi a un esercizio di valutazione statico e riferito a un periodo distante nel tempo (2004-2010) per parametrare la dimensione Ricerca della quota «premiata» potrebbe determinare significative divergenze tra intenti e risultati, in quanto ciò non può tenere conto delle azioni eventualmente intraprese dagli Atenei per migliorare i propri risultati da un anno all'altro;
- rileva con preoccupazione che il nuovo metodo di ripartizione della quota «premiata» non tiene conto di indicatori in grado di valutare la qualità della didattica e, in particolare, l'efficacia dell'offerta formativa;
- rileva che la formulazione dell'articolo sulle chiamate dirette si caratterizza per una discrasia tra titolo e contenuti in merito ai possibili beneficiari e prevede un termine per la presentazione delle istanze incompatibile con l'effettiva realizzazione della misura;
- considera negativamente la mancata definizione della quota di finanziamento del «Piano Lauree Scientifiche», nonostante tale Piano sia citato tra le misure che attingono dalle risorse del «Fondo giovani».

Rinviando al documento in Allegato, da considerarsi parte integrante del presente Parere, per le osservazioni sui singoli punti dello schema di decreto ministeriale,

## **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE RACCOMANDA**

che il modello di costo standard sia strutturato in modo da considerare la complessità del sistema, valutando adeguatamente le differenze per aree disciplinari, la tipologia di offerta formativa e i contesti esterni, prevedendo in ogni caso revisioni periodiche e rimodulazioni, da affidarsi a organismi e strumenti di monitoraggio;

che siano individuati parametri e indicatori in grado di valutare in modo tempestivo la qualità e l'efficacia degli Atenei nel campo sia della ricerca sia della didattica, stante il peso crescente che le assegnazioni destinate alle finalità «premiarie» assumeranno in futuro;

che la quota «premiata» sia considerata tale solo se effettivamente aggiuntiva rispetto a un finanziamento base, che sia di per sé sufficiente a garantire la sostenibilità dell'intero sistema;

che la programmazione delle risorse avvenga su base almeno triennale, scelta che appare un'esigenza centrale per il governo e per l'autogoverno del sistema;

che si presenti lo schema di decreto di riparto del FFO nei primi mesi dell'anno, così da consentire alle Istituzioni Universitarie di intraprendere con cognizione di causa azioni di sviluppo sostenibile, tanto più nelle condizioni di sottofinanziamento attuale.

LA VICE PRESIDENTE  
(Prof.ssa BARBATI)

**Consiglio Universitario Nazionale**  
**Documento di analisi dello schema di decreto di riparto**  
**del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2014**

*Allegato al Parere del 24 settembre 2014*

Il Consiglio Universitario Nazionale ha provveduto all'analisi dei punti specifici del decreto formulando il prescritto Parere e redigendo il presente documento che di esso costituisce parte integrante.

**1. Sul modello di costo standard**

Il CUN lamenta che lo schema di decreto, sottoposto al Parere di questo Consesso, non fornisca informazioni e precisazioni in merito alle modalità di determinazione del «costo standard», nonostante una quota rilevante del FFO sia distribuita secondo questo parametro.

Sulla base delle analisi avviate in materia fin dal giugno 2012, il CUN suggerisce di:

- adottare un approccio analitico alla struttura delle voci di costo per studente regolare come da normativa, pesando adeguatamente sia le differenziazioni interne al sistema per aree disciplinari, tipologie di offerta formativa, modalità di erogazione della didattica, sia le differenziazioni di natura territoriale;
- prevedere un percorso di valutazione e monitoraggio del modello a scadenza almeno biennale;
- istituire una commissione composta da esperti e tecnici del Ministero, dell'ANVUR, del CUN, della CRUI e del CNSU, che, utilizzando database pertinenti, produca materiali di documentazione, analisi e proposta;
- coordinare le attività di tale organo con quelle della *Commissione in materia di contabilità economico patrimoniale* (COEP), date le analogie fra la metodologia del costo standard e i dati di contabilità analitica.

**2. Sui criteri e parametri di ripartizione della «quota premiale» (art. 3 e All. 1)**

Il CUN prende atto dello spostamento a favore della dimensione Ricerca nei criteri di ripartizione della «quota premiale», in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Ritiene tuttavia che tale spostamento, attuato in misura superiore al limite dei tre quinti previsto dal d.l. n.69/2013, sia eccessivo e tutt'altro che in sintonia con quanto previsto dalle altre norme e dalle Raccomandazioni della Commissione Europea.

Non si rileva, infatti, alcun criterio premiale relativamente alla qualità della didattica, fattore indispensabile per la valutazione degli Atenei. Si ritiene che il parametro di internazionalizzazione per la valutazione della Didattica erogata dagli Atenei, per quanto significativo, non costituisca una misura della qualità dell'offerta e dei risultati dei processi formativi.

**3. Sui criteri per la ripartizione della «quota perequativa» (art. 4 e All. 2)**

Il CUN prende atto dell'introduzione, fra i criteri di riparto di tale quota, di un parametro specifico per le Università sedi di strutture didattiche di Medicina e Chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della l. 30 dicembre 2010, n.240.

Pur apprezzando il segno di attenzione alla specificità di queste strutture, si ritiene che la soluzione complessiva della questione concernente gli oneri che il sistema universitario sostiene a favore del SSN debba essere ricercata a livello interministeriale e interistituzionale.

**4. Sulla copertura delle «chiamate dirette» (art. 5)**

Il CUN auspica una riformulazione dell'art. 5, volta a chiarire se tale intervento si intenda rivolto anche agli «studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta

qualificazione», non richiamati nel titolo dell'articolo. L'attuale formulazione rischia, infatti, di generare interpretazioni diverse tra Atenei sino a poter divenire fonte di contenzioso.

Il CUN segnala inoltre che il termine fissato per la formulazione delle proposte da parte delle Università (1 dicembre 2014) è incompatibile con la tempistica del decreto e richiede da subito una sua rimodulazione, senza dover attendere eventuali rinvii, capaci di generare incertezze applicative.

Il CUN ritiene infine che le differenze di cofinanziamento per tipologie di soggetti (50% e 95%) dovrebbero essere livellate più equamente così da evitare la creazione di canali preferenziali e il conseguente depotenziamento parziale di una parte della misura. Le modalità di selezione delle proposte in caso di eccesso di domanda rischiano, inoltre, di penalizzare gli Atenei più piccoli, stante la non frazionabilità del cofinanziamento.

## **5. Sugli altri interventi previsti**

Nel constatare che è sostanzialmente confermata gran parte delle misure previste nel 2013, il CUN rileva con favore che:

- la quota per la copertura dei 10/12 dell'incentivazione alla chiamata di ricercatori prevista dall'art. 6 DM 8 agosto 2013, n. 700 è stata confermata come azione specifica (art. 1, lett. c));
- è prevista la prosecuzione del «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» (art. 6);
- la quota destinata ai Consorzi universitari (art. 7) prevede una specifica posta destinata a progetti competitivi;

Al contrario, valuta negativamente che:

- si continua a utilizzare parte del FFO per il finanziamento dell'ANVUR (art. 9), che dovrebbe passare attraverso canali dedicati e diversi, evitando di sostenere le attività dei valutatori con i fondi destinati ai valutati;
- il finanziamento del «Piano Nazionale Lauree Scientifiche» (previsto come voce a sé stante negli anni 2012 e 2013) sia confluito, senza essere quantificato, nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (art. 10, lett. c), comma 2), prefigurando incertezze sull'effettivo ammontare.

LA VICE PRESIDENTE  
(Prof.ssa BARBATI)